

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Chi è e cosa fa secondo le nuove regole definite dal Codice appalti e linee guida Anac

Il Direttore dei Lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

In questo documento analizziamo le funzioni e i compiti del Direttore dei Lavori nella fase esecutiva.

1. il Direttore dei Lavori, parte 1: chi è e cosa fa
2. funzioni e compiti del DL in fase preliminare
3. funzioni e compiti in fase esecutiva

Nel corso dell'esecuzione dell'opera il committente ha il diritto di "controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato" (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il Direttore dei Lavori.

Se nel contratto di appalto privato la nomina del Direttore dei Lavori è facoltativa, nell'appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria, come prevede lo stesso art. 24 comma 1 del Codice appalti:

"la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dei Lavori individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto".

Il compito principale del Direttore dei Lavori è quello di assistere e sorvegliare i lavori, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Nomina del Direttore dei Lavori

La scelta del Direttore dei Lavori ricade tra i seguenti soggetti:

- personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
- personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
- personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
- soggetti di cui all'articolo 46 del Codice

In caso di conferimento esterno della direzione dei lavori, occorre seguire le regole previste dall'art. 31 comma 8 del Codice, che ripropone la previsione contenuta nel precedente articolo 91 commi 1 e 2 del DLgs 163/2006. In particolare, il conferimento dell'incarico a un soggetto esterno avviene:

- secondo le modalità di cui all'art. 31 comma 8 (conferimento secondo le procedure previste dal Codice); in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro l'affidamento può avvenire per via diretta
- nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 24 comma 5, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali

Ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Codice appalti, è previsto che la nomina del Direttore dei Lavori debba effettuarsi prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento.

Inoltre, i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto.

Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza

Il Direttore dei Lavori, se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (DLgs 81/2008), svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, lett. d).

Anche il vecchio Regolamento dpr 207/2010 all'art. 151 prevedeva che il Direttore dei Lavori potesse svolgere, qualora provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (DLgs 9 aprile 2008, n. 81), anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ricordiamo che i requisiti previsti dall'art. 98 del DLgs 81/2008 per l'attività di coordinatore per la sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) sono i seguenti:

- a. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (decreto 28 novembre 2000) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
- b. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

Tali soggetti devono essere anche in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.

Qualora il Direttore dei Lavori non possieda i requisiti, la stazione appaltante deve provvedere alla individuazione di almeno un direttore operativo in possesso dei necessari requisiti, che, come precisato dalle linee guida ANAC, può avvenire in base alle stesse modalità di scelta previste dall'art. 31 comma 8 del Codice.

Il Direttore dei Lavori: compiti e responsabilità

L'art. 101 del Codice al comma 3 stabilisce espressamente che il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del controllo:

- tecnico
- contabile
- amministrativo

dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il Direttore dei Lavori inoltre ha la responsabilità:

- del coordinamento tra le varie figure
- della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori

Egli interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati
- provvedere alla segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'esecutore delle regole relative al subappalto (art. 105)
- svolgere (se in possesso dei requisiti) le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni, come già detto, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Ufficio di direzione dei lavori

In relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da:

- direttori operativi
- ispettori di cantiere

che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Anche nel caso in cui il Direttore dei Lavori nominato non sia in possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza, la stazione appaltante procede alla costituzione dell'ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza.

In alternativa, la stazione appaltante può affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 comma 8 del nuovo Codice appalti:

“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.

I direttori operativi: compiti e responsabilità

Il nuovo Codice appalti definisce all'art. 101 comma 4 la figura del direttore operativo. In particolare, il direttore operativo è un assistente del Direttore dei Lavori che collabora con questi nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Il direttore operativo risponde della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti
- direzione di lavorazioni specialistiche

Gli ispettori di cantiere: compiti e responsabilità

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

L'ispettore di cantiere è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le

fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti

- il controllo sulla attività dei subappaltatori
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali
- l'assistenza alle prove di laboratorio
- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori
- l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione.

La stazione appaltante è tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Il coordinatore per la sicurezza dei lavori, obblighi e responsabilità

Come già visto, se è dotato dei requisiti previsti dalla normativa, il Direttore dei Lavori svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Relativamente alle funzioni e alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, il Codice appalti rinvia all'articolo 92 comma 1 del DLgs 81/2008.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha i seguenti compiti:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni presenti nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; inoltre verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza
- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni in merito a obblighi e misure di tutela (art. 94, 95, 96 e 97 DLgs 81/2008) e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Conflitti di interesse e incompatibilità della figura del Direttore dei Lavori

Anche per gli incarichi di direzione dei lavori valgono le nuove disposizioni sul conflitto di interesse, previste dall'articolo 42 comma 4 del nuovo Codice: le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse

nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che può influenzare il risultato di una gara ha un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del dpr 62/2013.

Il personale che versa in tali ipotesi è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Le linee guida ANAC definiscono compiutamente le cause di incompatibilità della figura del Direttore dei Lavori, prevedendo che:

- al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria
- il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere
- le disposizioni precedenti devono essere previste nei bandi di gara relativi all'affidamento delle attività di direzione dei lavori ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice, l'attività di direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto.

Rapporto del Direttore dei Lavori con le altre figure

Di seguito si individuano le modalità con cui il Direttore dei Lavori deve interfacciarsi con gli altri attori dell'appalto, e in particolare:

- il responsabile del procedimento (RUP)
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
- il direttore tecnico

Il rapporto con il RUP

Nella conduzione dell'appalto risulta fondamentale la figura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), poiché a lui fanno capo tutte le decisioni più importanti.

Secondo il nuovo Codice appalti (DLgs 50/2016), l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del Direttore dei Lavori e degli altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo).

Il rapporto tra RUP e Direttore dei Lavori è un elemento chiave dell'appalto.

In realtà, il Direttore dei Lavori ha completa autonomia sul controllo tecnico, contabile e amministrativo, ma è tenuto comunque al rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dal RUP.

In particolare, il Direttore dei Lavori ha le seguenti funzioni nei riguardi del RUP:

1. presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni
2. propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice appalti
3. comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore

In linea generale, il responsabile del procedimento impartisce al Direttore dei Lavori tutte le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi; inoltre esercita poteri di impulso e controllo sull'operato dell'appaltatore dando allo stesso le disposizioni ed istruzioni necessarie attraverso lo strumento dell'ordine di servizio.

A questo punto ci si chiede cosa accada qualora il RUP impartisca un ordine di servizio che il Direttore dei Lavori non condivida in quanto possa compromettere la corretta esecuzione dell'opera.

Le linee guida Anac sul Direttore dei Lavori chiariscono la questione: nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di

servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso.

Soltanto se il RUP conferma la propria posizione, il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

Al riguardo, diventa fondamentale lasciare evidenza del disaccordo.

Rapporto tra Direttore dei Lavori e impresa

Sul versante dell'impresa, l'interlocutore del Direttore dei Lavori è il direttore tecnico di cantiere, nei confronti del quale sono esercitati i poteri dispositivi connessi ai compiti riconosciuti allo stesso Direttore dei Lavori. Questi impartirà le disposizioni da effettuarsi mediante gli ordini di servizio, che contengono in maniera chiara:

- cosa fare
- chi lo deve fare
- come lo deve fare
- quali sono le conseguenze economiche dovute alle disposizioni
- cosa accade in caso di inosservanza

Il rapporto con tra Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza

Se l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, il coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza.

In tal caso il coordinatore opera in piena autonomia ma è tenuto comunque a coordinarsi con il Direttore dei Lavori.

Ricordiamo, comunque, che il coordinatore per la sicurezza può sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il Direttore dei Lavori ha a disposizione una serie di strumenti grazie ai quali è in grado di condurre la propria attività e controllare la corretta esecuzione dell'opera:

- ordini di servizio
- verbali
- relazioni
- certificati

Le nuove regole in materia di comunicazioni tra gli attori dell'appalto non subiscono grosse modifiche rispetto alla vecchia disciplina.

La vera novità a seguito della nuova disciplina sta nel fatto che si chiede alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione degli ordini di servizio. L'Anac, nella bozza delle linee guida sul DL, prescrive che la trasmissione degli ordini di servizio, unitamente a quella dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra RUP, Direttore dei Lavori ed imprese esecutrici, debba avvenire mediante PEC.

Gli ordini di servizio

Il Direttore dei Lavori impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite un apposito strumento, l'ordine di servizio.

Gli ordini di servizio devono riportare le motivazioni alla base delle disposizioni ordinate e devono essere comunicati al RUP e all'impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.

In linea generale, l'ordine di servizio deve avere le seguenti caratteristiche essenziali:

- intestazione, con i dati di Comune e della Provincia, committente, oggetto lavori, impresa, ecc.
- l'identificazione del cantiere
- la data di emissione
- i riferimenti normativi
- i riferimenti al Capitolato speciale d'appalto/Contratto

E' opportuno inserire anche i codici CIG e CUP dell'appalto.

Deve riportare in maniera chiara le disposizioni con l'indicazione dei soggetti tenuti all'esecuzione e le conseguenze economiche derivanti dall'ordine medesimo.

Inoltre, deve riportare anche le conseguenze dovute a eventuali inosservanza delle disposizioni.

I verbali, le relazioni e i certificati

Durante le sue attività di controllo, il Direttore dei Lavori redige una serie di verbali.

Tra questi menzioniamo:

- verbale di consegna dei lavori
- verbale di constatazione
- verbale di pesatura
- verbale di esperimento prove
- verbale di consistenza
- verbale di accettazione materiali
- verbale di rifiuto materiali e/o manufatti
- verbale delle circostanze contestate
- verbale di sospensione delle lavorazioni
- verbale di ripresa dei lavori
- verbale di inosservanza alle disposizioni di sicurezza

In linea di principio, il processo verbale può essere relativo a:

- accertamento di fatti (consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori)
- esperimento di prove

Tutti i processi verbali vanno annotati sul giornale dei lavori.

Il Direttore dei Lavori elabora durante la propria attività una serie di relazioni.

Tra queste citiamo:

- relazione particolareggiata (art. 108 comma 3): quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP
- relazioni riservate (art. 205 comma 3 e art. 206): in caso di iscrizione di riserve tali da far variare l'importo di contratto tra il 5% e il 15%, si può tentare un accordo bonario. Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte mediante una propria relazione riservata

Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali:

- il certificato di ultimazione dei lavori inviato RUP, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria
- il certificato di regolare esecuzione, che deve essere confermato dal RUP, nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice

Inoltre, il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria.

Trasmissione degli atti: piattaforma elettronica e PEC

La bozza delle linee guida Anac prevede espressamente l'utilizzo di strumenti elettronici specifici (piattaforma aperta) per il controllo amministrativo, tecnico e contabile dell'opera.

Gli ordini di servizio, dunque, dovranno essere opportunamente "registrati" sulla piattaforma elettronica. Il punto 4.1.1 delle linee guida prevede che, qualora la stazione appaltante non sia dotata dei mezzi necessari, dovrà farlo al più presto. In tal caso, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere

forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

La trasmissione degli ordini di servizio, così come quella delle varie disposizioni, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra RUP, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante PEC.

I documenti inviati mediante PEC si considerano conosciuti dal destinatario non appena viene acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.

Nel caso in cui il RUP, il Direttore dei Lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, le comunicazioni avverranno con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Il ruolo del Direttore dei Lavori in fase preliminare

Durante la fase preliminare dei lavori il Direttore dei Lavori ha il compito di attestare lo stato dei luoghi e consegnare i lavori all'impresa affidataria.

Possiamo sintetizzare i compiti del Direttore dei Lavori in fase preliminare nei seguenti punti:

- attestazione stato dei luoghi
- consegna dei lavori
- redazione del verbale di consegna dei lavori
- casi particolari

Di seguito analizziamo ciascuno dei seguenti punti.

Attestazione stato luoghi

L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito a:

- accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali
- assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto
- realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori

L'attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto giungere a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Consegna dei lavori

A differenza dell'articolo 153 del vecchio Regolamento che disciplinava in maniera dettagliata le modalità di consegna, le linee guida ANAC non forniscono molte indicazioni, ma si limitano a stabilire che il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale.

In pratica ogni aspetto di dettaglio relativo alla consegna dei lavori, incluse le conseguenze derivanti da eventuale ritardo della consegna, è demandato alla stazione appaltante che lo specificherà nel capitolato speciale.

Dunque, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale.

Qualora dovessero avvenire ritardi nella consegna dei lavori, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile:

- in caso di affidamento a soggetto interno alla PA, la stazione appaltante valuta il ritardo ai fini della performance
- in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento devono essere opportunamente disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna

Come visto, il capitolato speciale dovrà disciplinare le conseguenze derivanti dalla sospensione della consegna o

dalla ritardata consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori oppure della stazione appaltante, inclusa l'ipotesi di recesso dell'impresa affidataria, quantificando compensi o indennizzi a favore della stessa.

Verbale di consegna dei lavori

Relativamente alle modalità della consegna, le linee guida ANAC riprendono la precedente disciplina del comma 3 art. 153 del Regolamento: il Direttore dei Lavori deve comunicare all'appaltatore, con congruo preavviso, giorno e luogo in cui deve presentarsi, munito di personale idoneo, attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il verbale di consegna dei lavori, che viene trasmesso al RUP. A partire da tale data decorre il termine per il compimento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori
- le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo

Consegna d'urgenza e parziale

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle seguenti ipotesi (art. 32 comma 8 del Codice appalti):

- in caso di eventi oggettivamente imprevedibili
- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose
- per assicurare l'igiene e la salute pubblica
- per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari

In questo caso il verbale di consegna indica anche le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire.

In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

Subentro di nuova impresa

Le disposizioni del vecchio art. 156 del Regolamento, dedicato all'ipotesi della consegna dei materiali da un esecutore ad un altro, si ritrovano al punto 6.2.4 delle linee guida.

In particolare, nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna,

oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti verranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria.

Il ruolo del Direttore dei Lavori in fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha precisi compiti (cfr. linee guida Anac).

- accettazione dei materiali
- verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa
- gestione delle varianti
- gestioni delle riserve
- sospensione del rapporto contrattuale
- gestione dei sinistri

Accettazione dei materiali

Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice appalti, il Direttore dei Lavori ha la responsabilità relativa all'accettazione dei materiali.

I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Come sottolinea anche l'Anac nelle linee guida (punto 7.1.2), non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. Da osservare che non viene regolamentata dalle linee guida l'ipotesi in cui il Direttore dei Lavori autorizzi, per necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, o sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio. In tale evenienza, il comma 6 dell'art. 167 del vecchio Regolamento prescriveva che dovesse essere applicata una riduzione del prezzo in sede di contabilità, sempre che l'opera fosse accettabile senza pregiudizio e fatte salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Tale disposizione non è più prevista.

Rispondenza dei materiali alle prescrizioni

Il Direttore dei Lavori deve verificare che materiali e componenti rispondano a tutte le prescrizioni previste.

In particolare, i materiali e i componenti:

- devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale
- devono corrispondere ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara
- devono essere stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo previste da controlli di qualità, normative vigenti o prescrizioni contrattuali, in base alle quali sono stati costruiti

Da notare che l'ultimo punto era attribuito dal vecchio Regolamento agli ispettori di cantiere.

Le linee guida Anac prevedono anche la possibilità, per il Direttore dei Lavori o per l'organo di collaudo, di poter disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, che siano finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

Rifiuto materiali

I materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal Direttore dei Lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi per qualsiasi causa alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese, fermo restando che il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

Da notare che il vecchio Regolamento prevedeva anche che, in caso di mancata rimozione da parte dell'appaltatore, la stessa stazione appaltante poteva provvedere direttamente, a spese dell'esecutore, a carico

del quale restava tra l'altro ogni altro onere o danno che potesse derivare alla Pa per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Tale disposizione non è stata ripresa dall'Anac.

Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore

Il Direttore dei Lavori deve:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all' art. 30, comma 3, del Codice appalti (gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali)
- effettuare accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma 12, del Codice)
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati

Verifiche in caso di subappalto

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante (ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice: "l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati")
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato
- accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione
- verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice ("L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.")
- provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'impresa affidataria delle disposizioni previste dal Codice in materia di subappalto (art. 105)

Verifiche in caso di avalimento

L'avalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti.

Costituiscono una novità rispetto al passato le previsioni dell'art. 89 comma 9 del nuovo Codice e delle linee guida ANAC in materia di avalimento: in caso di ricorso all'istituto dell'avalimento da parte dell'impresa affidataria, il Direttore dei Lavori coadiuva il RUP nelle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Attività di controllo

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'108 del Codice, ossia controllo di inadempimenti e ritardi per negligenza dell'appaltatore
- in caso di risoluzione contrattuale, cura su richiesta del RUP la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna
- verifica che l'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture (101 comma 4 del Codice)
- determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto
- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose
- redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente
 - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore
 - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile
 - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori
 - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni
- dà immediata comunicazione RUP delle riserve iscritte e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata

Gestione delle varianti e delle riserve

L'art. 106 del nuovo Codice appalti risulta assolutamente innovativo rispetto al vecchio art. 132 del DLgs 163/2006, prevedendo nuove ipotesi di possibili variazioni del contratto d'appalto.

Modifiche contrattuali

Il nuovo Codice prevede che i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- se sono state previste nei documenti di gara iniziali clausole chiare, precise e inequivocabili, (anche clausole di revisione dei prezzi) che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate (in pratica la procedura della revisione dei prezzi e i meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei documenti di gara)
- se si sono resi necessari lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici/tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o duplicazione dei costi
- se la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (varianti in corso d'opera) e la modifica non altera la natura generale del contratto
- se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una clausola di revisione inequivocabile oppure all'aggiudicatario iniziale succede (per causa

di morte, per contratto, per modifiche societarie) un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto

- se le modifiche non sono sostanziali; al riguardo, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche

Le modifiche e le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

In caso di variante in corso d'opera, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Varianti in corso d'opera

Ricordiamo che (art. 106 comma 1 lettera c) si ha una variante in corso d'opera quando la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP apposita relazione ove indica le modifiche, le varianti dei contratti in corso di esecuzione, le perizie di variante.

Il Direttore dei Lavori, inoltre, sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Nel caso in cui durante l'esecuzione (art. 106 comma 12) si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del 20% dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento dei 4/5 (80%) dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del 20%, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del Codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

Il RUP deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni.

Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Nuovi prezzi

Qualora fosse necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto o adoperare materiali diversi da quelli

previsti, si rende necessario definire nuovi prezzi di lavorazioni e/o materiali.

L'ANAC, al punto 7.3.1.6 delle linee guida, prevede che i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di riferimento ove esistenti
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi dei prezzi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra Direttore dei Lavori e impresa affidataria, e approvati dal RUP

Qualora da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Se l'impresa non iscrive riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Riserve

Se durante la realizzazione dell'opera si verificano fatti o questioni tecniche che producono aggravii di spesa per l'impresa esecutrice, questa può iscrivere apposite riserve negli atti contabili.

In linea generale, in caso di iscrizione di riserve continuano a utilizzarsi le vecchie regole, fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del Codice che prevede la possibilità di ricorrere ad un Collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

In particolare, il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In tal caso, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa un processo verbale delle circostanze contestate.

In assenza dell'impresa, il Direttore dei Lavori redige il verbale alla presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP. Il verbale contiene le eventuali osservazioni dell'impresa.

Tutte le contestazioni e relativi ordini di servizio devono essere annotati nel giornale dei lavori, come vedremo di seguito.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, riporta nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria.

In caso di negligenza, il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che la stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Partite provvisorie

Qualora per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Mancata firma del registro di contabilità

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, egli è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

Qualora persista nell'astensione o nel rifiuto della firma, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Sospensione del rapporto contrattuale

Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori al fine di:

- individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali
- fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto
- valutare l'eventuale risoluzione contrattuale ai sensi dell'108, comma 4, del Codice appalti

Se il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Verbale di sospensione

L'impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

Nei casi di cui all'art. 107 del Codice, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il Verbale di sospensione deve contenere (art. 107 del Codice):

- ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori
- stato di avanzamento dei lavori
- opere la cui esecuzione rimane interrotta
- cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri
- consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e fornisce le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate dall'art. 107 del Codice.

Sospensione e risoluzione del contratto

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino 6 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Verbale di ripresa dei lavori

Non appena cessano le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori comunica al RUP la possibilità di riprendere i lavori.

Il RUP dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Diffida al RUP

Nel caso in cui l'impresa ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa.

La diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Gestione dei sinistri

Relativamente alla gestione dei sinistri, l'ANAC riprende i contenuti degli articoli 165 e 166 del vecchio Regolamento, dedicati rispettivamente a:

- sinistri alle persone
- danni alle proprietà

Inoltre sono analizzati i danni derivanti da eventi di forza maggiore, rispetto ai quali non si registra alcuna differenza sostanziale.

Relazione sui sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive:

- i fatti e le circostanze
- le presumibili cause del sinistro
- gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto
- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti

Verbale sui danni causati da forza maggiore

L'impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente
- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore
- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Il ruolo del Direttore dei Lavori lavori terminati

Dopo la realizzazione dell'opera il Direttore dei Lavori ha compiti ben precisi:

- aggiornamento del piano di manutenzione
- redazione del certificato di ultimazione dei lavori
- redazione del verbale di contestazione (nei casi previsti)
- assistenza al collaudo

Aggiornamento piano di manutenzione

Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del nuovo Codice appalti, il Direttore dei Lavori, al termine dei lavori, cura l'aggiornamento del piano di manutenzione.

Piano di manutenzione

Ricordiamo che il piano di manutenzione è un elaborato obbligatorio del progetto esecutivo, riferito alle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 33 del dpr 207/2010 (vecchio regolamento appalti).

Il piano di manutenzione deve essere redatto tenendo conto dell'opera effettivamente realizzata allo scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza. La normativa richiede che vengano individuati i requisiti e le prestazioni del manufatto in corso di progettazione affinché tali caratteristiche possano essere stimate e garantite.

Nella redazione del piano vanno individuati puntualmente i requisiti prestazionali e i controlli previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM – dm 11 gennaio 2017) secondo quanto disposto dal nuovo Codice degli appalti (DLgs 50/2016).

Il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico

Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

Il Piano di Manutenzione deve essere costituito dai 3 seguenti documenti operativi:

1. manuale d'uso
2. manuale di manutenzione
3. programma di manutenzione

Certificato di ultimazione dei lavori

Dopo aver ricevuto comunicazione dell'impresa affidataria di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

Verbale di constatazione

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Assistenza al collaudo

In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

e il nuovo Codice appalti

Le attività in 11 step!

FASE PRELIMINARE

FASE ESECUTIVA

STEP 1

NOMINA

Il direttore dei lavori è nominato dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima dell'avvio delle procedure di affidamento. Il direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere

art. 101 comma 2



ATTIVITÀ PRELIMINARI

Durante la fase preliminare il direttore dei lavori fornisce al Rup attestazioni su vari aspetti. Se il direttore dei lavori non è stato ancora nominato, tale attestazione è rilasciata dal Rup.

STEP 2



Il direttore dei lavori fornisce al Rup un'attestazione in merito a:

- accessibilità delle aree e degli immobili
- assenza di impedimenti sopraggiunti
- realizzabilità del progetto in relazione alle condizioni al contorno

Si costituisce un "ufficio di direzione dei lavori" nei casi di particolare complessità dell'intervento o se il direttore dei lavori è sprovvisto dei requisiti professionali per l'assunzione delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore giorno e luogo in cui presentarsi

CONSEGNA DEI LAVORI

Il direttore dei lavori si occupa della consegna dei lavori, compilando un apposito "Verbale di consegna dei lavori".

STEP 3



CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

Durante l'esecuzione, il direttore dei lavori effettua un controllo continuo di tipo tecnico, contabile ed amministrativo per assicurare che tutto proceda come da progetto.

art. 101 comma 3

STEP 4



Svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza se ne possiede i requisiti.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del direttore dei lavori

EMISSIONE ATTI CONTABILI

Il direttore dei lavori effettua il controllo contabile con l'emissione degli atti contabili: (giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, conto finale dei lavori.

art. 101 comma 3

STEP 6



Nel **GIORNALE DEI LAVORI** il direttore dei lavori annota gli ordini del giorno, ordini di servizio, i mezzi e le provviste, gli operai, le eventuali contestazioni, sospensioni, riprese, relazioni al Rup, ecc.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori può sospendere i lavori in corso d'opera qualora ravvisi irregolarità rilevanti.

art. 107 comma 1

STEP 8



VERBALE DI SOSPENSIONE
Il direttore dei lavori in caso di necessità redige apposito verbale e lo invia al Rup.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per contratti sottosoglia il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione. Per contratti soprasoglia è obbligatoria la nomina del collaudatore.

art. 102 comma 2

STEP 10



ASSISTENZA AL COLLAUDO
Il direttore dei lavori fornisce informazioni e assistenza al collaudatore.

STEP 5

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Durante le attività di controllo tecnico, il direttore dei lavori deve effettuare il "controllo di accettazione dei materiali" per assicurare che i materiali utilizzati rispettino determinate caratteristiche e siano conformi a quanto previsto.

art. 101 comma 3



PERIZIA DI VARIANTE

Se ritenuto necessario, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante. Ne indica i motivi in apposita relazione da inviare al Rup.

STEP 7

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Il direttore dei lavori può disporre variazioni o addizionali al progetto in esecuzione, le quali devono essere autorizzate dal Rup che accerta le cause e condizioni che consentono di disporre varianti in corso d'opera.



STEP 9

COMUNICAZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE

In caso di riserve iscritte il direttore dei lavori le comunica immediatamente al Rup.

art. 205 comma 3

Il Rup attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

art. 205 comma 2



Se l'esecutore non riesce ad ultimare i lavori nei tempi stabiliti, può fare istanza di proroga al Rup.

STEP 11

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore al direttore dei lavori.

art. 107 comma 5

